



**COMUNE DI BOTRUGNO**

**PROVINCIA DI LECCE - REGIONE PUGLIA**

Piazza Indipendenza, 6 - 73020 Botrugno (LE)

Tel. 0836/992213 Telefax. 0836/997205

C.F. 83000810750 - P.I. 01796770756

**ORDINANZA N° 5 del 21/03/2022**

**OGGETTO: ORDINANZA CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER INTERRUZIONE FORNITURA IDRICA.**

**IL SINDACO**

**Premesso:**

- che Acquedotto Pugliese, ha comunicato l'interruzione idrica per tutto il centro abitato dalle ore 08:00 alle ore 20:00 del giorno 22 marzo 2022 a causa dell'installazione di nuove opere acquedottistiche;

**Considerato:**

- che l'interruzione idrica comporta l'impossibilità di far funzionare i servizi igienici ed i servizi di cucina implicando un'inagibilità temporanea di tutti i plessi scolastici del territorio comunale;
- che tale temporanea deficienza comporta una carenza delle misure igienico – sanitarie determinando l'impossibilità di dare normale funzionamento alle attività didattiche e non sussistono soluzioni alternative;

**Considerata** la particolare urgenza di disporre la chiusura delle strutture scolastiche per tutta la giornata di martedì 22 Marzo 2022, al fine di evitare che le relative attività si svolgano in precarie condizioni igienico sanitarie connesse alla mancanza di acqua;

**Ritenuto**, pertanto, necessario procedere all'adozione di apposita ordinanza contingibile ed urgente al fine di tutelare la salute degli utilizzatori delle strutture scolastiche interessate e contenere i disagi che si potranno verificare;

**Ritenuta** la propria competenza in merito;

**Visto** l'art. 50, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000;

**Visti:**

- l'art. 32 "Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria" del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.);
- l'art. 50 del D. Lgs 267/2000 in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere provvedimenti a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità;
- l'art. 6 "Attribuzioni delle autorità territoriali di Protezione Civile", del D. Lgs. n. 1/2018 e s.m.i. recante "Codice della Protezione Civile";
- l'art. 12 "Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della Protezione Civile" del D. Lgs n. 1/2018 e s.m.i. recante "Codice della Protezione Civile";

**ORDINA**

per le motivazioni citate in premessa:

**la CHIUSURA PER L'INTERA GIORNATA DEL 22 MARZO 2022 DI TUTTI I PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE,**

**DISPONE**

che la presente ordinanza sia trasmessa a mezzo posta elettronica certificata:

- al Sig. Prefetto;
- al Sig. Presidente della Regione Puglia;
- al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Nociglia;
- alla Polizia Locale del Comune di Botrugno;
- al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Botrugno, Nociglia, San Cassiano e Supersano;
- al responsabile dell'ente gestore del servizio mensa scolastica;
- al responsabile dell'Asilo Nido "Guarini- Lubelli",

perché curino, secondo competenza e come disposto, l'applicazione e l'ottemperanza del presente provvedimento da parte dei cittadini destinatari della stessa,

## **DISPONE**

la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Botrugno e che ne sia diffusa la conoscenza con ogni mezzo idoneo,

## **AVVERTE**

che, salvo che il fatto costituisca reato, l'inottemperanza a quanto disposto dalla presente Ordinanza è punita con sanzione amministrativa prevista dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00.

All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i., per quanto compatibili con quanto stabilito dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19,

## **AVVERTE inoltre**

che avverso alla presente Ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Albo pretorio comunale ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, recante l'approvazione del nuovo Codice del Processo Amministrativo, ovvero, alternativamente, ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, 21 marzo 2022

  
Il Sindaco  
**Silvano MACCULI**  
